

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Nullità della notifica del decreto ingiuntivo? Non si applica l'art [644](#) c.p.c..**

La nullità (al contrario dell'inesistenza) della notifica del decreto ingiuntivo non rende esperibile il rimedio di cui all'art. [644](#) c.p.c., ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente, mentre nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell'opposizione, eventualmente tardiva.

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 07.10.2013, n. 22806**

-omissis-

### Motivi della decisione

1.- Il ricorso è ammissibile in quanto - secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 10183 del 2001, 19799 del 2006, 8126 del 2010) - il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo ha contenuto decisorio, incidendo sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore.

2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la società ricorrente deduce la validità della notifica ex art. 140 cod. proc. civ.. Formula in conclusione il seguente quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso ordinanza depositata il 21/1/09: "Deve ritenersi corretta e validamente eseguita la notificazione di un atto ai sensi dell'art. [140](#) c.p.c. nel caso in cui, pur essendo il luogo indicato nella richiesta di notifica riferibile al destinatario (trattandosi di immobile di sua proprietà, con destinazione "prima casa") e pur avendo dato atto l'Ufficiale Giudiziario dell'assenza di persone abilitate a ricevere copia dell'atto medesimo, da tale luogo il destinatario da poco tempo abbia trasferito la residenza?".

2.1.- Il primo motivo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, in quanto non da conto della tesi del giudice di merito, secondo cui la notifica è nulla, anche perchè non risulta dalla relata la menzione dell'esito negativo delle ricerche delle persone indicate nell'art. [139](#) cod. proc. civ..

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente contesta che il certificato rilasciato dal Comune di nuova residenza sia sufficiente a fornire la prova del cambiamento.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile, essendo prerogativa del giudice di merito, censurabile solo sotto il profilo motivazionale, valutare se, ai sensi dell'art. 44 cod. civ., vi sia stata una valida denuncia del trasferimento di residenza (Cass. n. 24416 del 16/11/2006, Cass. n. 6101 del 20/3/06).

4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente deduce che la nullità della notifica non consentiva il ricorso alla procedura di cui all'art. [644](#) cod. proc. civ. e art. 188 disp. att. cod. proc. civ..

4.1.- Il mezzo è fondato. Premesso che **lo stesso giudice qualifica il vizio di notifica come causa di nullità, deve considerarsi che la nullità (al contrario dell'inesistenza) della notifica del decreto ingiuntivo non rende esperibile il rimedio di cui all'art. [644](#) cod. proc. civ., ammesso solamente nel caso in cui la notifica sia mancata o giuridicamente inesistente, mentre nel caso in cui la notifica sia nulla è esperibile il solo rimedio dell'opposizione, eventualmente tardiva** (Cass. nn. 5447 del 1999, 19239 del 2004, 19799 del 2006, 8126 del 2010).

5.- Accolto il terzo motivo, dichiarati inammissibili i primi due, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art [382](#) cod. proc. civ., perchè la causa non poteva essere proposta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico del controricorrente, liquidate per il merito in Euro 2.200, di cui Euro 1.200 per compenso e Euro 100 per spese, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 1.400, di cui Euro 1.200 per compenso.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il controricorrente alle spese, liquidate, per la fase di merito, in Euro 2.200, di cui Euro 1.200 per compenso e Euro 100 per spese, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 1.400, di cui Euro 1.200 per compenso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 18 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013